

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2022, n. 136

**Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA).**

**Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, sita in Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione-accredimento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche*";

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "*Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art.1 la "*CRAP*", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 "*Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria*", pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all'art. 8 "*Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice*", comma 1 che "*Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali*

*e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (...) sono accreditabili (...)*..

Con D.D. n. 54 del 26/02/2020, ad oggetto *“Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Andria (BT), in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433. Parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”*, la scrivente Sezione ha rilasciato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (BT) a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 CRAP (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto da ubicare alla Via Togliatti n. 433.

Con nota del 25/05/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data ad oggetto *“Comunicazione rilascio autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ex articolo 1 del R.R. n. 7 del 27/11/2002 nel locale sito ad Andria in Viale P. Togliatti n. 433.”*, notificata anche al SISP- ASL BAT, al Direttore Generale ASL BT ed al Direttore del Distretto Mentale ASL BT e acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/8679 del 26/05/2020, il Settore 1 Intervento Edilizio- Commerciale, Sviluppo Economico SUE-SUAP- Agricoltura del Comune di Andria ha comunicato che:

*“Per i provvedimenti di competenza, si comunica che in data 21 maggio 2020, è stata rilasciata l’autorizzazione n. 10 alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di cui all’art. 5 comma 1.2.6 e dell’art. 7 della Legge Regionale n. 9/2017 sita in Andria in Viale P. Togliatti n. 433, a favore della società cooperativa Questa Città, Partita Iva 01041070721.*

*Si allega copia dell’autorizzazione n. 10 del 21/05/2020.”*

Con nota prot. n. 502 del 22/06/2021, trasmessa con PEC del 23/06/2021 ed acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO\_183/10825 del 01/07/2021, ad oggetto *“Domanda di autorizzazione all’esercizio e Accreditamento istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica ex art. 1 R.R. n. 7/2002 nel Comune di Andria alla via Togliatti n° 433.”*, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA) ha chiesto ai sensi dell’art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) in oggetto, con dotazione di n. 14 posti letto, allegandovi:

- concessione edilizia del Comune di Andria prot. n. 35 del 16/03/1996;
- contratto di locazione immobile;
- S.C.I.A. protocollata dal SUE del Comune di Andria al n. 0001829 dell’11/01/2021;
- copia documento di identità del legale rappresentante;
- copia di autorizzazione alla realizzazione n. 10 del 21/05/2020;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del possesso dei requisiti di accreditamento;
- griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN ex. R.R. n. 16/2019;
- nota del 22/06/2021 ad oggetto *“Messa a disposizione per contratto di Consulente Medico Psichiatra – Responsabile Sanitario presso C.R.A.P. ex art. 1 R.R. 7/2002, sita in Andria.”*, con allegato curriculum vitae e documento di identità;
- relazione sulla conformità della struttura;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme in materia di antincendio di cui al D.M. 19/03/2015;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle disposizioni della Legge n. 13/1989.

Per quanto sopra, con nota prot. n. AOO\_183/241 del 10/01/2022 trasmessa al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BT, al Direttore del DSM ASL BT ed al Sindaco del Comune di Andria (BT), questa Sezione:

*“(…), considerato che la L.R. n. 18 del 07/07/2020 “Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito al comma 1 dell’art. 8 “Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice”, che “Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7, (...) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (...) sono accreditabili (...)”.*

*atteso che la L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:*

- *all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.”;*
  - *all’art. 9, comma 5 che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:*
    - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
    - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*
    - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;*
    - d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);*
    - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*
    - f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.*
- *all’art. 24 comma 2 che Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.*
- *all’art 24, comma 3, che: “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

- all'art. 25, comma 1 che "Nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, ove la struttura sia accreditabile, la Regione conferisce contestuale incarico al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e all'Organismo tecnicamente accreditante, rispettivamente ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi e della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento";
- all'art. 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";

ha invitato:

"

- il legale rappresentante della Società Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA) ad integrare la sopra riportata istanza prot. n. 502 del 22/06/2021, trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con 14 posti letto ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433 e gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti, per l'autorizzazione all'esercizio, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di sinistra) e dalla Sezione D.03 (strutturali e organizzativi specifici, colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., trasmettendone gli esiti a questa Sezione;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica di tipologia CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con 14 posti letto ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433 e gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti, per l'accreditamento, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dalla Sezione D.03 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (strutturali e organizzativi specifici, colonna di destra), e, sulla base della griglia di autovalutazione dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019, trasmettendone gli esiti a questa Sezione."

Con nota prot. n. 47 del 14/01/2022 trasmessa con PEC in pari data il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA) ha trasmesso "A riscontro della vostra Nota Prot. 183/241 del 10/01/2022 e ad integrazione della nostra istanza Prot. 502 del 22/06/2021", "la Dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in nessuna delle condizioni di decadenza previste dall'art. 9, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..".

Con nota prot. n. 5007 del 21/01/2022 trasmessa con PEC in pari data alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), ad oggetto "GIUDIZIO FINALE – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PREVISTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – COMUNITA' RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (ART. 1 R.R. 07/2002) UBICATA NEL COMUNE DI ANDRIA (BT) ALLA VIA TOGLIATTI NR. 433 – CONFERIMENTO INCARICO

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA – SERVIZIO ACCREDITAMENTO E QUALITÀ – PROT. 241 DEL 10.01.2022.”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della AS BT ha comunicato:

“(…) che in data 17.01.2022, il Nucleo di Valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura, sita in Andria (BT) alla Via Togliatti nr. 433, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura in data 14.01.2022 e 20.01.2022 ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 17.01.2022;
- Verificato il possesso dei requisiti previsti, per l’autorizzazione all’esercizio, dalla L.R. 09/2017 e dalla Sezione A del R.R. 03/2010 (organizzativi, strutturali e tecnologici generali, colonna di sinistra) e dalla Sezione D.03 del R.R. 03/2005 (strutturali e organizzativi specifici, colonna di sinistra);
- si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (R.R. 07/2002) per nr. 14 P.L.

Denominazione	CRAP “QUESTA CITTA”
Titolare	COOPERATIVA SOCIALE “QUESTA CITTA”
Legale rappresentante	NUNZIO DI CANOSA
Sede Legale	GRAVINA DI PUGLIA (BA) – VIA GUARDIALTO NR. 8
Sede operativa	ANDRIA(BT) – VIA TOGLIATTI NR. 433
Attività	COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA (R.R. 07/2002)
Ricettività	14 P.L.
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.L. applicato	Vedasi allegato

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:

DR. RIPA ENNIO VALERIO		
Nato/il	(OMISSIS)	
residenza	TRANI (BT)	
laurea	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA’ ANCONA – 23.07.1981
specializzazione	PSICHIATRIA CRIMINOLOGIA CLINICA	UNIVERSITA’ ANCONA – 15.07.1985 UNIVERSITA’ A. MORO BARI – 03.12.1988
abilitazione	1981/0	
Iscrizione albo/ordine	BARLETTA-ANDRIA-TRANI N. 566 – 21.04.2009	

”

allegandovi:

“

1. Planimetrie scala 1:100 dei locali, con layout degli arredi;
2. Dichiarazione Superamento Barriere Architettoniche;
3. Autocertificazione della dotazione organica;
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Responsabile Sanitario;

5. *Schede di verifica dei requisiti della Sezione A del R.R. 03/2010;*
6. *Schede di verifica dei requisiti della sezione D.03 del R.R. 03/2005.”.*

Con nota prot. n. 25968 del 23/02/2022 trasmessa con PEC in data 24 febbraio 2022 a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), ad oggetto “Società Cooperativa “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA). Conferimento incarico finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento per la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica art. 1 R.R. n. 7/2002), ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato:

*“In esito alla nota prot. n. A00\_183/241 del 10/01/2022, con cui questo Dipartimento è stato incaricato dal Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ad effettuare gli accertamenti in oggetto indicati, esaminata la documentazione prodotta in data 09/02/2022, effettuate le verifiche di sopralluogo in data 10/02/2022, esaminata la successiva integrazione documentale del 16/02/2022, si esprime:*

*parere favorevole*

*all’accreditamento della struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002), con n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 433, che possiede tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali, tecnologici generali, colonna di destra), dalla Sezione D.03 del R.R. n. 3/2005 (strutturali e organizzativi specifici, colonna di destra) e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “Plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all’allegato B Sez. 1 e All. Sez. 2P del R.R. n. 16/2019.*

*Ente Gestore è la Cooperativa Sociale “Questa Città”, con sede legale in Gravina in Puglia, via Guardialto n. 8, di cui è Rappresentante Legale il Sig. Di Canosa Nunzio nato ad (omissis), il (omissis).*

*Responsabile Sanitario della struttura, è il Dott. Ripa Ennio Valerio, nato ad (omissis) il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona il 23.07.1981, specializzato in Psichiatria presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona in data 15.07.1985, iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del 21/04/2009.*

*Si allega fascicolo istruttorio su supporto informatico, copia del verbale di sopralluogo e griglie di valutazione.”.*

Per quanto sopra;

atteso:

- che il R.R. 19 aprile 2021, n. 4 “Regolamento Regionale 23 Luglio 2019 “Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. Modifiche e integrazioni”, all’art. 1, ha aggiunto il seguente comma 3 bis all’art. 2 del R.R. n. 16/2019 disponendo che: “Fermo quanto previsto al precedente comma 3, **per le strutture per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., a far data dal 9 febbraio 2020** (grassetto aggiunto) e che sono già state accreditate all’entrata in vigore del presente comma, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:
- entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente comma, oltre a quelle per la fase di “Plan”, limitatamente alle evidenze previste per la fase di “Do”;
- (...);”

si propone di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell’art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto,

ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 33, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ripa Ennio Valerio, nato il 04/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona il 23.07.1981, specializzato in Psichiatria presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona in data 15.07.1985, iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del 21/04/2009, con la prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato “B” del Regolamento Regionale n 16/2019”, limitatamente alla fase “do”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, e con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.*

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art.8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, il cui legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto, ubicata nel Comune di Andria (BT) alla Via Togliatti n. 33, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ripa Ennio Valerio, nato il (*omissis*), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona il 23.07.1981, specializzato in Psichiatria presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona in data 15.07.1985, iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. 566 del 21/04/2009, con la prescrizione di provvedere, entro il termine di 90 (novanta ) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA la dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera – allegato "B" del Regolamento Regionale n 16/2019", limitatamente alla fase "do", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, e con la precisazione che:
  - il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
  - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
  - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Questa Città", Via Guardialto n. 8, Gravina in Puglia (BA);
    - al Direttore Generale dell'ASL BT
    - al Direttore del DSM ASL BT;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA
    - al Sindaco del Comune di Andria (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)